

LA COMUNIONE DEI BENI

Ciascun coniuge deve dichiarare i redditi propri, derivanti da attività svolte personalmente e dai beni personali.

Se i coniugi posseggono beni in comunione legale o convenzionale o comune, ogni coniuge deve dichiarare la metà dei redditi derivanti da tali beni compilando la propria dichiarazione dei redditi.

Sono regolati dal regime della comunione legale dei beni i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975, salvo diversa pattuizione dei coniugi all'atto del matrimonio.

I matrimoni contratti fino al 20 settembre 1975 sono regolati dal regime della comunione per i beni acquistati successivamente al 15 gennaio 1978.

Sono altresì regolati dal regime della comunione anche i beni acquistati durante il matrimonio e prima del 15 gennaio 1978 se entrambi i coniugi hanno convenuto di assoggettare al regime della comunione anche i beni acquistati anteriormente al 15 gennaio 1978.

I matrimoni contratti fino al 20 settembre 1975 sono regolati dal regime della separazione anche per i beni acquistati dopo il 15 gennaio 1978 se almeno uno dei due coniugi ha manifestato volontà contraria alla comunione in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, entro il termine del 15 gennaio 1978.

SONO REDDITI PERSONALI DEL CONIUGE che li possiede, anche se in regime di comunione dei beni, in quanto non derivano da beni oggetto della comunione, ma da beni personali del coniuge, i redditi sottoelencati che devono essere dichiarati integralmente dal coniuge possessore:

- i redditi derivanti dai beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- i redditi derivanti dai beni acquisiti successivamente al matrimonio, per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che i beni sono attribuiti alla comunione;
- i redditi derivanti da beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro successori;
- i redditi derivanti da beni che servono all'esercizio della professione;
- i redditi derivanti da beni acquisiti con il prezzo di trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

• SONO REDDITI COMUNI DEI CONIUGI che li posseggono, in quanto derivano da beni oggetto della comunione, i redditi sottoelencati che devono essere dichiarati da entrambi i coniugi metà per ciascuno:

- i redditi derivanti da beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (ad esclusione dei beni personali sopraelencati);
- i redditi d'impresa derivanti da aziende gestite da entrambi i coniugi, tanto se l'azienda è stata costituita dopo il matrimonio quanto se l'azienda apparteneva ad uno dei coniugi prima del matrimonio.